

**CORTE DI CASSAZIONE SUL DIRITTO DEL LAVORATORE**

L'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro, facente carico al datore di lavoro a norma dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, si estingue soltanto con il pagamento della indennità sostitutiva della reintegrazione (introdotta in sede di novellazione dell'art. 18 da parte dell'art 1, l. n. 108 del 1990), prescelta dal lavoratore illegittimamente licenziato, e non già con la semplice dichiarazione, proveniente da quest'ultimo, di scegliere tale indennità in luogo della reintegrazione. Ne consegue che, fino a quando permane l'obbligo del datore di lavoro di reintegrare, egli è tenuto al risarcimento del danno cui il lavoratore ha parimenti diritto, posto che il citato art. 18, comma quinto, attribuisce al lavoratore la facoltà di optare per l'indennità sostitutiva, fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto dal quarto comma, e che il diritto a far valere quale titolo esecutivo la sentenza che, nel disporre la reintegrazione del lavoratore licenziato, ha attribuito a titolo risarcitorio le retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento a quella della riassunzione, non viene meno per effetto della dichiarazione di opzione per le quindici mensilità comunicata al datore di lavoro, sino a quando quest'ultimo non abbia eseguito la suddetta prestazione. (Cass. 28.7.2003 n. 11609, in Mass. Giur. Lav. 2003, 11, 861; ex plurimis, Cass. 21.12.2005 n. 2891, in Guida al lavoro 2006, 9, 43; Cass. 6.3.2003 n. 3380 in Lav. giur. 2003, 7, 679; Cass. 5.8.2000 n. 10326, in Rep. Foro it. 2000, v. Lavoro (rapporto), 608; Cass. 13.8.1997 n. 7581, in RIDL 1998, II, 312).